

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE



COMUNE DI BUSTO GAROLFO CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORIGINALE

APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL FESTIVAL SOVRACOMUNALE "DONNE IN.CANTO" 2025 - 2027	Nr. Progr.	13
	Data	10/03/2025
	Seduta NR.	1

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione in data 10/03/2025 alle ore 19:00

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE NELLA SALA CONSILIARE, oggi 10/03/2025 alle ore 19:00 in adunanza PUBBLICA di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e termini previsti dalla legge vigente.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.
ZANGIROLAMI MARCO	S	CIANCIA GIULIANO	S	LUNARDI SABRINA	S
RIGIROLI GIOVANNI	S	PORTA LAURA	S	D'ELIA PATRIZIA	S
BIONDI SUSANNA	S	DIANESE DANIELE	S	BINAGHI FRANCESCO	S
MILAN ANDREA	S	LA TEGOLA ANNA	S		
RE' VALENTINA	S	ROSETI PROSPERO	S		
CARNEVALI STEFANO	S	BINAGHI MARCO	S		
BORSANI CLAUDIA	S	COVA ILARIA	S		
Totale Presenti: 17			Totali Assenti: 0		

Assenti Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente giustificato

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA TERESA LA SCALA.

In qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, il Sig. ZANGIROLAMI MARCO assume la presidenza e constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri, sigg.:

, , ,

OGGETTO:
APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL FESTIVAL
SOVRACOMUNALE "DONNE IN.CANTO" 2025 - 2027

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 21/12/2021 è stata approvata la convenzione per la realizzazione del Festival sovracomunale denominato “Donne In.Canto” per il periodo 2022-2024 tra i Comuni di Busto Garolfo, Canegrate, Castellanza, Cerro Maggiore, Dairago, Lainate, Legnano, Parabiago, Pero, Pogliano Milanese, Rho, San Giorgio su Legnano e Villa Cortese, con scadenza il 31.12.2024;

- nell’ambito di suddetta convenzione, è stata realizzata, da ultimo, nel corso dell’anno 2024, la 16^a edizione del Festival Donne In.Canto;

Rilevato che il marchio Donne In.Canto è stato depositato presso la Camera di Commercio di Milano e che il Comune di Parabiago, in quanto co-titolare del marchio, ha l’esclusiva sull’uso del logo, oltre che il ruolo di Comune capofila nella gestione associata con altri Comuni, con gli oneri e i benefici d’immagine che ne derivano;

Dato atto che anche i Comuni di Rescaldina e San Vittore Olona hanno espresso al Comune di Parabiago la volontà di convenzionarsi;

Considerati i risultati più che positivi delle ultime edizioni del Festival in termini di partecipazione del pubblico e di qualità degli spettacoli proposti, nonché il valore culturale della manifestazione;

Ritenuto che il coordinamento, la collaborazione e la concertazione di attività tra più Comuni permettono:

- di godere di una visibilità più ampia da parte dei media e di una risonanza su un territorio più vasto, il che comporta un maggior interesse da parte di eventuali finanziatori pubblici e/o sostenitori privati;
- di ottenere una razionalizzazione/ottimizzazione dei calendari e una condivisione di alcuni servizi;
- di gestire con un potere contrattuale più forte i rapporti con le compagnie, gli artisti e le agenzie di spettacolo;
- la possibilità di partecipare ad una rassegna titolata e decisamente consolidata sul territorio e che sempre più assume una veste e un richiamo nazionale;

Preso atto che l’art. 13 del D. Lgs. 267/2000 TUEL prevede espressamente forme di cooperazione tra Comuni per l’esercizio di funzioni proprie in ambito territoriale;

Valutato e condiviso con gli enti aderenti che lo strumento della convenzione ex art. 30 del TUEL sia il più adeguato per:

- definire le modalità di gestione del Festival, disciplinando altresì, compiti, ruoli e responsabilità di ciascuno degli enti aderenti;

- garantire alla manifestazione culturale, per il triennio 2025-2027, la continuità e la stabilità, anche economica, necessarie al fine di conciliare le esigenze organizzative e di programmazione degli eventi con gli obblighi e i vincoli previsti dal Codice dei Contratti riguardanti il Comune capofila;

Rilevata, quindi, la necessità di sottoscrivere tra i Comuni di Busto Garolfo, Canegrate, Castellanza, Cerro Maggiore, Dairago, Lainate, Legnano, Parabiago, Pero, Pogliano Milanese, Rescaldina, Rho, San Giorgio su Legnano, San Vittore Olona e Villa Cortese aderenti al Festival, una nuova Convenzione per il triennio 2025-2027 che:

- individui il Comune di Parabiago come Comune Capofila;
- definisca le modalità con cui verrà affidata la gestione del Festival;
- definisca gli adempimenti obbligatori degli Enti firmatari;
- chiarisca la ripartizione dei costi in capo ai singoli Comuni e le tempistiche di trasferimento dei fondi al Comune capofila;

Vista la Convenzione (Allegato 1) allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, condivisa dai Comuni della cordata, che hanno provveduto ad approvarla o si sono impegnati ad approvarla nei rispettivi Consigli Comunali ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. n. 267/2000;

Ravvisato che gli elementi del quadro economico delle entrate e dei costi del festival come contemplato dall'art. 5 della convenzione, dovranno essere specificatamente definiti e approvati entro il 30 marzo di ogni anno di validità della convenzione medesima, nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio comunale, in relazione alla programmazione effettiva che verrà definita di anno in anno;

Preso atto che:

- al Comune di Parabiago, in quanto Comune capofila, ai sensi dell'art. 3 della Convenzione, spetta l'onere della gestione amministrativa e contabile del Festival e che lo stesso si avvarrà di un soggetto terzo, titolato, ai sensi del Codice dei Contratti, quale organismo tecnico ai fini della gestione coordinata e della direzione delle intese tra i partners;
- il soggetto terzo, individuato dal Comune capofila, ai sensi dell'art. 4 della convenzione, dovrà provvedere ad assicurare il pieno e regolare svolgimento delle prestazioni richieste dai Comuni aderenti e in particolare:
 - a) ad assicurare il pieno e regolare svolgimento delle prestazioni richieste dai Comuni aderenti. A tale fine il soggetto terzo potrà attivare interlocuzioni dirette con ciascuno di essi al fine di recepire bisogni e necessità per la migliore funzionalità del servizio;
 - b) all'individuazione della figura del Direttore Artistico e altre figure di supporto funzionali allo svolgimento del festival. Attraverso tali figure, il soggetto terzo garantirà la programmazione, il coordinamento, la realizzazione e la valutazione del progetto culturale, oggetto della presente convenzione;
 - c) alla ricerca di risorse provenienti da sponsor, sia pubblici che privati, che saranno destinati all'abbattimento dei costi organizzativi del festival;
 - d) nel caso di realizzazione di entrate provenienti da sponsor, a ripianificare il budget iniziale, ridefinendo proporzionalmente la quota a carico di ciascun Comune e provvedendo, dopo la predisposizione del rendiconto consuntivo annuale validato dal Comune capofila, all'eventuale restituzione allo stesso delle somme non utilizzate;
 - e) alla stesura delle rendicontazioni finali da trasmettere ai singoli Comuni aderenti alla convenzione.

Rilevato inoltre che il Comune di Parabiago provvederà, in quanto Comune capofila, al pagamento delle somme necessarie alla realizzazione del festival al soggetto gestore, per conto di tutti i Comuni aderenti;

Dato atto che:

- la spesa storica per il Comune di Busto Garolfo è stata di circa € 3.000,00 per edizione e che tale importo per la realizzazione del Festival per l'anno 2025 è disponibile sul cap. 5231/86 del bilancio di previsione dell'esercizio in corso;
- eventuali risorse aggiuntive che perverranno da sponsorizzazioni tramite contatti diretti dei singoli Comuni verranno finalizzate all'abbattimento dei costi organizzativi del Comune stesso;

Rilevato che l'impegno di spesa sarà assunto con successiva determinazione della Responsabile dell'Area Attività Educative e per il Tempo Libero, secondo la scadenza dell'obbligazione prevista per gli anni 2025, 2026 e 2027;

Udita e fatta propria la relazione e la proposta dell'Assessore relatore, nonché gli interventi dei Consiglieri succedutisi nel corso della discussione;

Visto il verbale della Commissione Socio-culturale in data 25/2/2025, agli atti d'ufficio;

Visto il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 – Testo Unico degli Enti Locali;

Visto il parere favorevole dal punto di vista tecnico espresso dalla Responsabile dell'Area Attività Educative e per il Tempo Libero;

Visto il parere favorevole dal punto di vista contabile, espresso dalla Responsabile dell'Area Finanziaria;

Con votazione unanime favorevole, espressa per alzata di mano, dai n. 17 Consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

- 1) di approvare, per i motivi esposti in premessa ed all'uopo richiamati quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, l'adesione al Festival sovracomunale "Donne In.Canto" e la Convenzione redatta per la realizzazione del Festival per gli anni 2025, 2026 e 2027 tra i Comuni di Busto Garolfo, Canegrate, Castellanza, Cerro Maggiore, Dairago, Lainate, Legnano, Parabiago, Pero, Pogliano Milanese, Rescaldina, Rho, San Giorgio su Legnano, San Vittore Olona e Villa Cortese aderenti al Festival, che viene allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- 2) di demandare al competente servizio l'esame del quadro economico delle entrate e dei costi del festival, da approvare ai sensi dell'art. 5 della convenzione entro il mese di marzo di ogni anno di validità della convenzione medesima, in seguito al ricevimento da parte del

Comune capofila, nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio comunale in relazione alla programmazione effettiva che verrà definita di anno in anno;

- 3) di dare atto che con successiva determinazione della Responsabile dell'Area Attività Educative e per il Tempo libero verrà assunto l'impegno di spesa per la quota del Comune di Busto Garolfo, secondo la scadenza dell'obbligazione giuridica prevista, per gli anni 2025, 2026 e 2027, per l'importo di € 3.000,00 con imputazione al cap. 5231/86 cpc U.1.03.02.02.005 Titolo 1 Missione 5 Programma 2 del bilancio di previsione dell'esercizio in corso;
- 4) di dare atto che al Comune di Parabiago, in qualità di Comune Capofila ai sensi dell'art. 3 della Convenzione, spetterà l'onere della gestione amministrativa e contabile del Festival e che lo stesso si avvarrà di un soggetto terzo, titolato ai sensi del Codice dei Contratti, quale organismo tecnico ai fini della gestione coordinata e della direzione delle intese tra i partners;
- 5) di dare atto che il soggetto terzo, individuato dal Comune capofila, ai sensi dell'art. 4 della convenzione, dovrà provvedere ad assicurare il pieno e regolare svolgimento delle prestazioni richieste dai Comuni aderenti nel medesimo articolo.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Attesa la necessità di dare immediata attuazione a quanto precedentemente deliberato;

Visto il 4° comma, dell'art. 134, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con votazione unanime favorevole, espressa per alzata di mano, dai n. 17 Consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

La seduta ha termine alle ore 22,51.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 13 DEL 10/03/2025

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

MARCO ZANGIROLAMI

IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT.SSA TERESA LA SCALA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

Numero Delibera **13** del **10/03/2025**

OGGETTO

**APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL FESTIVAL SOVRACOMUNALE
"DONNE IN.CANTO" 2025 - 2027**

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL TUEL - D. LGS. 267/2000

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere:

FAVOREVOLE

Data 26/02/2025

IL RESPONSABILE DI AREA

Dott.ssa ROSELLA ROGORA

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere:

FAVOREVOLE

Data 04/03/2025

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

LILIANA BENEDETTO

**Convenzione per la realizzazione del Festival “Donne
In●Canto”
Anni 2025-2027**

Comuni aderenti: Busto Garolfo, Canegrate, Castellanza, Cerro Maggiore, Dairago, Lainate, Legnano, Parabiago, Pero, Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, Rescaldina, Rho, San Giorgio su Legnano, San Vittore Olona, Villa Cortese.

Ente Capofila: Comune di Parabiago

Sommario

ART. 1 – Costituzione e finalità della convenzione	5
ART. 2 – Soggetti della convenzione	6
ART. 3 - Comune capofila	6
ART. 4 – Affidamento della gestione del Festival.....	6
ART. 5 – Adempimenti obbligatori degli Enti firmatari.....	7
ART. 6 – Risorse finanziarie in capo ai Comuni aderenti	8
ART. 7 – Ripartizione dei costi in capo ai singoli comuni	8
ART. 8 – Durata, adesione in corso, sospensione e rinnovo	8
ART. 9 – Registrazione.....	9
Art.10 - Controversie.....	9
Art.11 - Tutela dei dati personali	9
Art.12 - Norma di rinvio	9

Convenzione per la realizzazione del festival “Donne incanto” anni 2025-2027.

L'anno duemilaventicinque, il giorno del mese di , presso la sede del Comune di Parabiago

TRA

Il Comune di Parabiago nella persona di **Roberta Pazzi**, in qualità di dirigente del settore Servizi alla persona, domiciliata per la qualifica presso la sede comunale, il quale dichiara di intervenire in nome e per conto e nell'interesse del Comune che rappresenta, a ciò autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n.....del....., immediatamente eseguibile ai sensi della legge, con la quale si è altresì approvato lo schema della presente convenzione;

E

Il Comune di Busto Garolfo nella persona di, in qualità di....., domiciliato/a per la qualifica presso la sede comunale, la quale dichiara di intervenire in nome, per conto e nell'interesse del comune che rappresenta, a ciò autorizzata in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n.del....., immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvato lo schema della presente convenzione;

Il Comune di Canegrate nella persona di, in qualità di, domiciliata/o per la qualifica presso la sede comunale, la quale dichiara di intervenire in nome, per conto e nell'interesse del comune che rappresenta, a ciò autorizzata in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n.del....., immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvato lo schema della presente convenzione;

Il Comune di Castellanza nella persona di, in qualità di....., domiciliato/a per la qualifica presso la sede comunale, la quale dichiara di intervenire in nome, per conto e nell'interesse del comune che rappresenta, a ciò autorizzata in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n.del....., immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvato lo schema della presente convenzione;

Il Comune di Cerro Maggiore nella persona di, in qualità di....., domiciliato/a per la qualifica presso la sede comunale, la quale dichiara di intervenire in nome, per conto e nell'interesse del comune che rappresenta, a ciò autorizzata in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. del, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvato lo schema della presente convenzione;

Il Comune di Dairago nella persona di....., in qualità di....., domiciliato/a per la qualifica presso la sede comunale, la quale dichiara di intervenire in nome, per conto e nell'interesse del comune che rappresenta, a ciò autorizzata in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. del, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvato lo schema della presente convenzione;

Il Comune di Lainate nella persona di, in qualità di Settore servizi alla persona, domiciliato per la qualifica presso la sede comunale, il quale dichiara di intervenire in nome, per conto e nell'interesse del comune che rappresenta, a ciò autorizzata in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. del, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvato lo schema della presente convenzione;

Il Comune di Legnano nella persona di, in qualità di Settore servizi alla persona, domiciliato per la qualifica presso la sede comunale, il quale dichiara di intervenire in nome, per conto e nell'interesse del comune che rappresenta, a ciò autorizzata in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. del,

immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvato lo schema della presente convenzione;

Il Comune di Pero nella persona di, in qualità di, domiciliato/a per la qualifica presso la sede comunale, la quale dichiara di intervenire in nome, per conto e nell'interesse del comune che rappresenta, a ciò autorizzata in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. del, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvato lo schema della presente convenzione;

Il Comune di Pogliano Milanese nella persona di, in qualità di, domiciliato/a per la qualifica presso la sede comunale, il quale dichiara di intervenire in nome, per conto e nell'interesse del comune che rappresenta, a ciò autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. del, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvato lo schema della presente convenzione;

Il Comune di Pregnana Milanese nella persona di, in qualità di, domiciliato/a per la qualifica presso la sede comunale, il quale dichiara di intervenire in nome, per conto e nell'interesse del comune che rappresenta, a ciò autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. del, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvato lo schema della presente convenzione;

Il Comune di Rescaldina nella persona di, in qualità di, domiciliato/a per la qualifica presso la sede comunale, la quale dichiara di intervenire in nome, per conto e nell'interesse del comune che rappresenta, a ciò autorizzata in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. del, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvato lo schema della presente convenzione;

Il Comune di Rho nella persona di, in qualità di, domiciliato/a per la qualifica presso la sede comunale, la quale dichiara di intervenire in nome, per conto e nell'interesse del comune che rappresenta, a ciò autorizzata in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. del, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvato lo schema della presente convenzione;

Il Comune di San Giorgio su Legnano nella persona di, in qualità di, domiciliato/a per la qualifica presso la sede comunale, la quale dichiara di intervenire in nome, per conto e nell'interesse del comune che rappresenta, a ciò autorizzata in forza della deliberazione del Consiglio

Comunale n. del, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvato lo schema della presente convenzione;

Il Comune di San Vittore Olona nella persona di....., in qualità di, domiciliato/a per la qualifica presso la sede comunale, la quale dichiara di intervenire in nome, per conto e nell'interesse del comune che rappresenta, a ciò autorizzata in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. del, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvato lo schema della presente convenzione;

Il Comune di Villa Cortese nella persona di, in qualità di, domiciliato/a per la qualifica presso la sede comunale, la quale dichiara di intervenire in nome, per conto e nell'interesse del comune che rappresenta, a ciò autorizzata in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. del, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvato lo schema della presente convenzione;

Premesso:

- che l'art. 13, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i. prevede espressamente forme di cooperazione tra Comuni per l'esercizio di funzioni proprie in ambito territoriale;
- che l'art. 30 dello stesso decreto prevede tra l'altro, convenzioni di tipo facoltativo, che possono avere ad oggetto funzioni e servizi determinati;
- che la quasi totalità dei comuni sopra elencati ha aderito alla Convenzione 2022/2024, al fine di promuovere e realizzare, in modo tra loro sinergico e coordinato, la realizzazione della manifestazione "Donne In•canto";
- Che i Comuni sopra elencati riconoscono l'opportunità e la convenienza di attivare apposita convenzione per la realizzazione della manifestazione "DONNE IN•CANTO - festival di musica e parole al femminile" edizioni 2025-2026-2027;

tutto ciò premesso,

tra gli Enti interessati e come sopra rappresentati, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – Costituzione e finalità della convenzione

Viene costituita l'attività collaborativa tra i comuni sopra elencati al fine di realizzare sui rispettivi territori, attraverso attività sinergiche coordinate e di ottimizzazione

delle risorse, la manifestazione “DONNE IN•CANTO - festival di musica e parole al femminile”.

ART. 2 – Soggetti della convenzione

Risultano soggetti della convenzione tutti gli Enti promotori nelle persone individuate e firmatarie della convenzione stessa;

Tutti gli Enti promotori concordano che il Comune di Parabiago è Comune capofila.

Gli Enti promotori sono concordi nello stabilire che le attività a carico del comune capofila potranno essere gestite sia con personale proprio che, in tutto o in parte, tramite un soggetto esterno o società partecipata e titolata all'acquisizione di affidamenti, come di seguito dettagliato art.4.

ART. 3 - Comune capofila

Il Comune di Parabiago assume le funzioni di comune capofila. Spetta pertanto a tale Ente la titolarità della gestione amministrativa e contabile relativa all'organizzazione degli eventi della manifestazione “DONNE IN•CANTO - festival di musica e parole al femminile” edizioni 2025-2026-2027.

Il Comune capofila si occuperà di inviare a tutti i Comuni aderenti la documentazione di cui al successivo art.5, nonché di organizzare la conferenza stampa di presentazione del festival e la manifestazione di apertura. Sarà altresì compito del comune capofila provvedere, dopo la validazione del rendiconto annuale del festival, alla restituzione a ciascun comune delle eventuali somme non utilizzate in proporzione alla rispettiva quota di partecipazione per le minori spese che possano derivare da sponsorizzazioni sull'intero festival o di altra natura. Per le sponsorizzazioni che i singoli Comuni acquisiscono direttamente si rimanda a quanto stabilito nell'art.6.

ART. 4 – Affidamento della gestione del Festival

Il Comune di Parabiago, quale comune capofila, potrà affidare la gestione del festival ad un soggetto terzo titolato, ai sensi di quanto previsto dal Codice dei Contratti pubblici n. d.lgs. n 36/2023 e s.m.i..

Quest'ultimo soggetto provvederà:

- ad assicurare il pieno e regolare svolgimento delle prestazioni richieste dai Comuni aderenti. A tale fine, il soggetto terzo potrà attivare interlocuzioni dirette con ciascuno di essi al fine di recepire bisogni e necessità per la migliore funzionalità del servizio;

- alla individuazione della figura del Direttore Artistico e altre figure di supporto funzionali allo svolgimento del festival. Attraverso tali figure, il soggetto terzo garantirà la programmazione, il coordinamento, la realizzazione e la valutazione del progetto culturale, oggetto della presente convenzione;
- alla ricerca di risorse provenienti da sponsor, sia pubblici che privati, che saranno destinati all'abbattimento dei costi organizzativi del festival;
- nel caso di realizzazione di entrate provenienti da sponsor, a ripianificare il budget iniziale, ridefinendo proporzionalmente le quote a carico di ciascun comune, e provvedendo, dopo la predisposizione del rendiconto consuntivo annuale validato dal Comune capofila, all'eventuale restituzione allo stesso delle somme non utilizzate;
- alla stesura delle rendicontazioni finali da trasmettere ai singoli Comuni aderenti la convenzione.

ART. 5 – Adempimenti obbligatori degli Enti firmatari

La sinergia aggregativa della presente convenzione è finalizzata alla riuscita della manifestazione stessa.

Entro il 30 marzo dell'anno di programmazione delle edizioni 2025, 2026 e 2027 i Comuni firmatari provvederanno:

- all'approvazione scheda dei costi e del bilancio preventivo;
- all'adesione alla bozza della proposta progettuale;
- all'approvazione della bozza del calendario degli eventi;

Gli enti concordano la seguente ripartizione del costo complessivo del festival, costituito da costi specifici e costi generali di organizzazione:

- i costi specifici per la realizzazione degli eventi (cachet, servizi allo spettacolo e servizi agli artisti) verranno imputati al singolo Comune sede dell'evento;
- i costi generali di organizzazione (direzione artistica e organizzativa, comunicazione, spese amministrative e segreteria), verranno ripartiti nel seguente modo: €. 500,00 fisse ad evento e per la differenza su base percentuale rispetto al costo del cachet degli eventi del singolo Comune.

Qualora, per cause di forza maggiore o di sopravvenuta impossibilità non sia possibile svolgere gli eventi del festival come da programma, gli enti riconosceranno alla direzione del festival e al Comune capofila, i cosiddetti costi indifferibili.

I costi indifferibili saranno evidenziati nella scheda di dettaglio di ogni singolo comune come *costi spettanza festival*.

ART. 6 – Risorse finanziarie in capo ai Comuni aderenti

Ogni Ente firmatario della Convenzione potrà gestire in forma autonoma sponsorizzazioni che pervengano da contatti diretti. Le stesse saranno finalizzate all'abbattimento dei costi in capo al singolo comune e dovranno essere soggette a manifestazione d'interesse specifica che verrà pubblicata dal soggetto gestore del festival incaricato ai sensi dell'art. 4. Qualora l'inserimento delle suddette sponsorizzazioni all'interno della comunicazione del festival comportasse un aumento di costi (ad es. per spese pubblicitarie) lo stesso verrà coperto da una quota della sponsorizzazione. Inoltre, in accordo con la Direzione del Festival, ogni Comune potrà autonomamente e a proprie spese pubblicizzare ulteriormente l'evento.

ART. 7 – Ripartizione dei costi in capo ai singoli comuni.

Gli enti aderenti dovranno garantire l'assunzione degli impegni di spesa necessari entro il 15 aprile di ciascun anno.

Il trasferimento dei fondi al Comune di Parabiago verrà effettuato con le seguenti scadenze:

- 50% entro il 30 aprile dell'anno del festival;
- il saldo entro 15 giorni dalla data di realizzazione del primo evento programmato per ciascun ente.

ART. 8 – Durata, adesione in corso, sospensione e rinnovo

La presente convenzione ha durata triennale (edizioni 2025-2026-2027) ed ha validità fino all'espletamento ed alla realizzazione dell'ultimo evento programmato.

Ciascun ente può recedere dalla convenzione entro il 30 novembre dell'anno antecedente la realizzazione; entro lo stesso termine è consentita l'adesione di nuovi comuni.

Sarà possibile, per ciascun ente, una sospensione per l'anno a venire, motivata da criticità temporanee, senza necessariamente recedere dalla convenzione. Tale sospensione deve essere comunicata al Comune Capofila entro e non oltre il 30 novembre.

La presente convenzione non potrà essere oggetto di rinnovo.

ART. 9 – Registrazione

La presente convenzione non è soggetta a registrazione neanche in caso d'uso, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, trattandosi di atto indicati nella tabella allegata al T.U. posti in essere tra pubbliche Amministrazioni.

Nei casi in cui venga richiesta la registrazione, questa è volontariamente eseguita da chiunque abbia interesse a fornire certezza dell'esistenza. Le relative spese saranno sostenute dalla parte che ha chiesto la registrazione

Art.10 - Controversie

Le eventuali controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione e applicazione delle norme, ove non riuscisse il tentativo di conciliazione bonaria in via amministrativa, saranno devolute al giudice ordinario, territorialmente competente.

Eventuali controversie promosse da soggetti terzi che non siano inerenti all'organizzazione degli eventi ma che riguardino aspetti di competenza delle amministrazioni comunali in relazione a singoli eventi, quali ad esempio gli aspetti inerenti la sicurezza del luogo prescelto per la realizzazione dell'evento, tutti gli aspetti di safety, security e rispetto delle norme sanitarie, gli aspetti autorizzatori, quelli assicurativi, i rapporti con gli sponsor diretti, sono gestite direttamente dall'ente interessato.

Art.11 - Tutela dei dati personali

I dati forniti saranno trattati ai sensi della normativa vigente Regolamento UE 679/2016, con finalità di gestione amministrativa ed ottemperanza degli obblighi di legge relativi ai procedimenti connessi.

Art.12 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra le Amministrazioni interessate con adozione, se necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti, nonché al Codice civile ed alla normativa vigente.

Letto, confermato e sottoscritto.

Comune Capofila - Comune di Parabiago

Comuni aderenti -
Comune di Busto Garolfo
Comune di Canegrate
Comune di Castellanza
Comune di Cerro Maggiore
Comune di Dairago
Comune di Lainate
Comune di Legnano
Comune di Pero
Comune di Pogliano Milanese
Comune di Pregnana Milanese
Comune di Rescaldina
Comune di Rho
Comune di San Giorgio su Legnano
Comune di San Vittore Olona
Comune di Villa Cortese